

CIRCOLARE INFORMATIVA

29 dicembre 2009

CONTRIBUTI ENPAM DOVUTI PER LA LIBERA PROFESSIONE: L'ENPAM RISPONDE AI QUESITI DELL'ANAAO ASSOMED

Lo scorso 16 dicembre 2009 l'Enpam ha risposto ai quesiti formulati dall'Anaa Assomed in merito ad alcune interpretazioni della delibera 54 del 25 settembre 2009.

In definitiva è consentito a coloro che hanno ricevuto un accertamento, di sanare la posizione versando il 12,5% della quota eccedente il minimo per l'anno oggetto di accertamento e contestualmente optare per il 2% per gli anni successivi.

Per coloro che invece si autodenunciano, sin dal primo anno di autodenuncia possono fruire della contribuzione ridotta del 2%.

Infine con esclusione di coloro che hanno effettuato opzione irreversibile per il 12,5% e per coloro che hanno pagato il 12,5% per gli anni successivi ci sarebbe la possibilità di accedere alla contribuzione al 2%. Enpam infatti chiarisce: **“Resta peraltro inteso che gli iscritti che versano il contributo con l'aliquota del 12,50%, possono, conformemente alle vigenti disposizioni regolamentari, presentare apposita domanda di accesso al versamento in misura ridotta per gli anni successivi. A titolo esemplificativo, in sede di dichiarazione dei redditi prodotti nel corso dell'anno 2009 (modello “D” 2010), in caso di trasmissione dei dati reddituali entro il termine del 31 luglio 2010 sarà possibile accedere alla contribuzione del 2% con decorrenza 1 gennaio 2009”.**

Riportiamo i quesiti dell'Anaa e relative risposte ufficiali dell'Enpam:

QUESITI ANAAO ASSOMED	RISPOSTE ENPAM
1) <i>Per i soggetti che hanno ricevuto l'accertamento resta fermo il pagamento del 12,5% per l'anno oggetto di notifica oppure vi è la possibilità di ridurre al 2% non solo gli anni successivi ma anche per l'anno oggetto di notifica?</i>	1) Gli iscritti che hanno ricevuto l'accertamento possono, in presenza dei requisiti previsti dalla delibera, usufruire della contribuzione ridotta del 2% solo a decorrere dall'anno successivo a quello di accertamento. La predetta delibera, difatti, ha stabilito che il contributo dovuto per l'anno oggetto di accertamento rimane confermato con l'aliquota intera del 12,50%.
2) <i>Il termine di 90 giorni dall'accertamento dovrebbe essere derogato in quanto rischia di essere già terminato impedendo a qualcuno la sanatoria, si può ritenere che la delibera interrompa questo termine o che in prima applicazione siano ammesse le istanze entro 90 giorni dalla delibera?</i>	2) In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nella delibera in oggetto, l'Ente considererà valide anche le richieste pervenute entro 90 giorni dall'adozione del citato provvedimento.

<p>3) <i>La delibera parla di “soggetti che hanno ricevuto un accertamento di evasione contributiva”, viceversa un soggetto che non ha ricevuto alcun accertamento ma che intende regolarizzare la propria posizione potrà beneficiare sin da ora della facoltà di optare per la contribuzione ridotta a partire dal primo anno dell'autodenuncia?</i></p>	<p>3) I soggetti che non hanno ricevuto l'accertamento ed intendono regolarizzare la propria posizione contributiva presso la “Quota B” del Fondo Generale possono usufruire della contribuzione ridotta del 2% a decorrere dal primo anno di autodenuncia.</p>
<p>4) <i>La delibera parla di “anni successivi”, ma un soggetto che in passato ha contribuito con il 12,5% e che intenda ridurre al 2% ha qualche possibilità di passare al contributo ridotto che non sia quella di diventare evasore contributivo e di beneficiare della sanatoria deliberata?</i></p>	<p>4) Al fine di beneficiare delle disposizioni contenute nella delibera n. 54/09, i soggetti interessati non devono aver provveduto al versamento del contributo nella misura del 12,50% relativamente ad annualità successive a quella di autodenuncia o di accertamento. Resta peraltro inteso che gli iscritti che versano il contributo con l'aliquota del 12,50%, possono, conformemente alle vigenti disposizioni regolamentari, presentare apposita domanda di accesso al versamento in misura ridotta per gli anni successivi. A titolo esemplificativo, in sede di dichiarazione dei redditi prodotti nel corso dell'anno 2009 (modello “D” 2010), in caso di trasmissione dei dati reddituali entro il termine del 31 luglio 2010 sarà possibile accedere alla contribuzione del 2% con decorrenza 1° gennaio 2009. Si evidenzia, infine, che in caso di opzione irrevocabile per il versamento nella misura del 12,50%, non sarà possibile beneficiare della delibera in parola.</p>
<p>5) <i>La prescrizione quinquennale opera con quali scadenze precise ovvero se non notificati quali anni possono essere ancora oggetto di accertamento?</i></p>	<p>5) Ai sensi dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, i contributi dovuti alle forme di previdenza obbligatoria si prescrivono in 5 anni. Gli obblighi dichiarativi e contributivi a favore della “Quota B” del Fondo Generale sorgono soltanto l'anno successivo a quello di effettiva produzione del reddito. A titolo esemplificativo, gli obblighi relativi all'anno di reddito 2004 sono sorti solamente nel corso dell'anno 2005 e, pertanto, il termine prescrizione decorre dalla relativa data di scadenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 31 luglio 2010 per l'invio della dichiarazione (scadenza 31 luglio 2005); - 31 ottobre 2010 per il versamento del contributo (scadenza 31 ottobre 2005).

<p>6) <i>Il regime sanzionatorio ordinariamente è attenuato nei primi 90 giorni, la delibera interrompe questi termini ed apre una finestra di 90 giorni per il regime sanzionatorio attenuato?</i></p>	<p>6) No. Le disposizioni contenute nella delibera n. 54/09 sono volte esclusivamente alla definizione dell'aliquota contributiva applicata (2% o 12,50%) fermo restando il calcolo delle corrispondenti maggiorazioni previste dal Regolamento del regime sanzionatorio.</p>
<p>7) <i>Quanti atti di notifica sono in corso?</i></p>	<p>7) Al momento non è possibile quantificare gli accertamenti in corso riferiti ai soli iscritti dipendenti del S.S.N.</p>
<p>8) <i>Può confermare l'Ente il regime sanzionatorio esistente comprensivo dell'indicazione del Tasso Ufficiale di riferimento per tutti gli anni in questione?</i></p>	<p>8) Il mancato rispetto degli obblighi dichiarativi e contributivi comporta l'applicazione delle maggiorazioni previste dal vigente Regolamento del regime sanzionatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sanzione in misura fissa pari a € 120,00 in caso di mancato invio del modello "D" entro i termini regolamentari; - sanzione in misura fissa pari all'1% in caso di ritardato versamento del contributo entro 90 giorni dalla scadenza; - sanzione, in ragione d'anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti (fino ad un importo massimo pari al 70% del contributo) in caso di ritardato pagamento oltre 90 giorni dalla scadenza ed in tutti i casi di evasione contributiva; - sanzione aggiuntiva pari al 4% su base annua (non conteggiata ai fini del raggiungimento del 70% del contributo evaso) in caso di evasione contributiva accertata dall'Ente ovvero di autodenuncia presentata oltre l'anno solare successivo a quello in cui è avvenuta l'evasione. <p>Si precisa che il T.U.R. attualmente vigente è pari all'1%.</p>

9) Può ribadire l'Ente la quota esente da contribuzione sulla libera professione distinta per ultraquarantenni, ultratrentacinquenni, ultratrentenni ed infratrentenni e soggetti ammessi alla contribuzione ridotta ante 1989, per tutti gli anni dal 2003 ad oggi oggetto della delibera?

9) Nel seguente prospetto sono indicate le quote di reddito già soggette a contribuzione presso la "Quota A" del Fondo Generale per gli anni di imposta 2003 – 2008.

ISCRITTI INFRAQUARANTENNI		ISCRITTI ULTRAQUARANTENNI	
Iscritti ultra quarantenni con contribuzione ridotta presso la "Quota A" in base a previgenti normative (ante 1989)			
ANNO DI REDDITO	REDDITO GIA' SOGGETTO ALLA QUOTA A	ANNO DI REDDITO	REDDITO GIA' SOGGETTO ALLA QUOTA A
2003	4.649,36	2003	8.654,96
2004	4.838,96	2004	8.936,64
2005	4.945,44	2005	9.133,28
2006	5.024,56	2006	9.279,44
2007	5.130,08	2007	9.474,32
2008	5.212,16	2008	9.625,92